

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2171)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962 (V. Stampati nn. 2540, 1412 e 1003)

d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, BALDELLI, BONTADE Margherita, FUSARO, DE CAPUA (2540); MARANGONE, MALAGUGINI, CODIGNOLA, CECATI, DE LAURO MATERA Anna, PAOLICCHI, FRANCO Pasquale (1412); PUCCI Ernesto (1003)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 agosto 1962*

Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della prescritta abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste

dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso dell'abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perchè perseguitati politici o razziali.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano integralmente anche agli inse-

gnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che, all'entrata in vigore della legge 25 aprile 1940, n. 634, erano in possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° ottobre successivo alla data della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle opportune variazioni di bilancio.